



PROVINCIA DI COMO  
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078  
SERVIZIO SAP - UFFICIO GARE E CONTRATTI  
tel.031.230356  
e-mail :[sapcomo@provincia.como.it](mailto:sapcomo@provincia.como.it)  
pec :[sapcomo@pec.provincia.como.it](mailto:sapcomo@pec.provincia.como.it)

**OGGETTO: SAP COMO - COMUNE DI CANTU': PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI – PERIODO DAL 09/06/2023 AL 08/06/2028. CIG: 9651923AD2. - ID SINTEL 167565851**

## **FAQ N. 1 - QUESITI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE**

### **Quesito n. 1 – ID 167881760**

Con la presente, in relazione alla procedura in oggetto, si desidera sottoporre alla cortese attenzione della Stazione Appaltante, il quesito di seguito brevemente riportato.

Sul punto, con riguardo a quanto prescritto a pag. 2 del Bando e dall'art. 6 del Capitolato, ove, testualmente, si prevede che andranno effettuati anche “senza individuazione del veicolo responsabile” gli “interventi (...) rilevanti e (...) di ripristino delle infrastrutture” si desidera osservare che:

❖ le prestazioni in parola costituiscono una tipologia di interventi del tutto differente rispetto agli interventi di ripristino stradale post incidente eseguiti con aspirazione dei liquidi e recupero dei detriti di dotazione funzionale dei veicoli; si tratta, più precisamente, di interventi che comportano ingenti oneri economici non quantificabili a priori, poiché si richiede l'impiego di mezzi, strumentazioni e personale con costi che variano senza soglia, in base alla specifica tipologia di lavori da eseguire;

❖ inoltre, non potendosi conoscere in anticipo la natura, né l'entità degli interventi per i quali l'operatore economico potrebbe essere chiamato ad intervenire, si avrebbe una grave esposizione patrimoniale con importi indefiniti e indeterminati anche rispetto al valore presunto del contratto che potrebbero determinare anche la non remuneratività della concessione. Si pensi a titolo esemplificativo a lavori estremamente onerosi quali ad esempio quelli conseguenti a sversamenti di materiale tossico e/o nocivo o ad un ponte lesionato a seguito del passaggio di un camion pirata, o quelli a seguito dei quali si renda necessario provvedere alla riasfaltatura di un tratto di strada.

❖ in altre parole, la previsione in commento, trasformerebbe il servizio di ripristino post incidente in una attività di manutenzione ordinaria, la quale però andrebbe remunerata direttamente dall'Amministrazione, pena l'assoluta anti-economicità dell'affidamento.

Per le ragioni sopra esposte ed argomentate, si chiede di poter confermare che dal rovero degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, debbano essere esclusi quelli “**rilevanti e ripristino delle infrastrutture**” che, dunque, potranno essere regolarmente eseguiti dal concessionario, solo se ricorrono i dati del responsabile civile del sinistro, quali la targa e il nome della compagnia assicurativa per la R.C.A.

### **Quesito n. 2 – ID 167931025**

Con la presente si chiede conferma che gli interventi di ripristino delle infrastrutture sono previsti solo nel caso vengano forniti i dati identificativi del veicolo coinvolto nel sinistro e quindi con possibilità di recuperare quanto di diritto, dalle Compagnie assicuratrici per la R.C.A. La richiesta è motivata dal fatto che alla lettera e) della relazione tecnica illustrativa, tra gli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sono ricompresi anche gli interventi di ripristino delle infrastrutture. Analoga contraddizione è contenuta all'art. 6 lett. d) e e) del capitolato

## RISPOSTA AI QUESITI N.1 e 2

In relazione "a quanto prescritto a pag. 2 del Bando e dall'art. 6 del Capitolato" nella parte in cui vengono inclusi, nelle prestazioni inerenti alle attività di ripristino, gli interventi "rilevanti" e quelli di "ripristino delle infrastrutture" anche nelle ipotesi in cui non vi sia l'individuazione del veicolo responsabile, si rileva quanto segue.

La procedura selettiva del contraente è finalizzata, secondo le modalità e le condizioni generali che caratterizzano la prassi invalsa presso gli enti locali, alla stipula di un contratto di concessione nel quale:

- il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali è a costo zero per l'ente affidatario, senza alcun esborso e/o corresponsione da parte dell'Amministrazione concedente;
- viene trasferito al concessionario il diritto di gestire il servizio de quo;
- il concessionario assume il rischio legato alla gestione del servizio.

Il concessionario del servizio vede remunerato il servizio reso attraverso il pagamento diretto, da parte della compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro, di una tariffa stabilita per il singolo intervento, contrattata e fissata ex ante in modo forfettario fra la società di bonifica e le compagnie di assicurazione, prescindendo dall'esatta quantificazione dei danni prodotti e del costo effettivo del singolo intervento effettuato.

La quantificazione di una tariffa concordata ed accettata dalle parti in modo forfettario, in luogo dell'esatta quantificazione del costo del singolo intervento, genera astrattamente, in capo al concessionario, il rischio operativo legato alla gestione del servizio che costituisce l'elemento qualificante il contratto di concessione di servizi rispetto al contratto di appalto.

In particolare, come evidenziato dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, nei contratti di concessione del servizio di interesse, è insito:

- il rischio che il concessionario non recuperi, sempre e comunque, le spese effettivamente sostenute per assicurare il servizio pubblico di ripristino della sicurezza e della viabilità proprio in considerazione della determinazione, ex ante e in via forfettaria, della tariffa pattuita a remunerazione del servizio;
- il rischio derivante dalla possibilità della mancata identificazione del responsabile dell'incidente o anche della mancata stipula, da parte di quest'ultimo, di un contratto di assicurazione;
- il rischio legato alla circostanza che il servizio sia svolto anche in assenza di incidenti e comunque in assenza di veicoli.

Le prestazioni inerenti all'attività di ripristino oggetto del servizio individuato nel capitolato sono state individuate, anche con riferimento agli interventi rilevanti e a quelli di ripristino delle infrastrutture, in applicazione del principio sopra evidenziato che, non solo è fatto proprio dall'ANAC, ma è statuito anche dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui nella concessione le modalità pattuite per la remunerazione consistono nel diritto dell'operatore economico di sfruttare la propria prestazione, con rischio legato alla gestione del servizio connesso all'incertezza del ritorno economico dell'attività. Si ritiene pertanto che la criticità asserita dagli operatori economici richiedenti, con riferimento agli evidenziati punti del Bando e del Capitolato, sia da intendersi superata.

Si rileva inoltre, per quanto attiene agli interventi di ripristino delle infrastrutture, che non è volontà dell'Amministrazione comunale quella di sottrarsi agli obblighi di manutenzione previsti per legge in capo all'ente proprietario della strada. Gli interventi oggetto del contratto di concessione del servizio sono invero quelli che si rendono necessari quali conseguenza di fatti e circostanze, illecite o fortuite, legate alla circolazione dei veicoli e/o alla incidentalità ad essa connessa, che vadano a pregiudicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'integrità della sede stradale, della relativa segnaletica ivi compreso ogni altro manufatto ad essa attinente, delle barriere di sicurezza o di contenimento. Questo indipendentemente dal fatto che sia stato individuato il veicolo responsabile o che questo sia coperto da assicurazione.